



N. 1625

SUPPLEMENTO

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)**  
**dal Ministro della giustizia (NORDIO)**  
**dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)**  
**e dal Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)**  
**di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e**  
**le politiche di coesione (FOTI)**  
**con il Ministro della difesa (CROSETTO)**  
**con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare**  
**e delle foreste (OLLOBRIGIDA)**  
**con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)**  
**e con il Ministro della salute (SCHILLACI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 2025<sup>(\*)</sup>**

Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi

<sup>(\*)</sup> Già presentato alla Camera dei deputati l'8 agosto 2025 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica

*L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), relative al decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, unitamente alla dichiarazione di esclusione dell'AIR per le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) n. 3, e agli articoli 3, 4 e 7, nonché all'esenzione dall'AIR per le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da b) a h), e agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo decreto, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 28 agosto 2025.*

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

**Amministrazioni competenti:** Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per la protezione civile e le politiche del mare; e Ministeri: della Giustizia; dell’Ambiente e della sicurezza energetica; dell’Interno.

La Relazione ATN è stata predisposta per i contributi pervenuti ed attinenti alle seguenti materie:

- 1. Disposizioni in materia di interno:** Articolo 1, comma 1, *lettere a) e b) numero 3*; Articolo 3, *(parte di competenza)*; Articolo 4, *(parte di competenza)*; Articolo 7.
- 2. Disposizioni in materia di giustizia:** Articolo 1, comma 1, *lettere b), c), d), e), f), g) e h)*; Articolo 2; Articolo 3; Articolo 4; Articolo 5 ed Articolo 6.
- 3. Disposizioni in materia di ambiente:** Articolo 9
- 4. Disposizioni in materia di protezione civile:** Articolo 10; Articolo 11.

\*\*\*

**Disposizioni in materia di interno:** Articolo 1, comma 1, *lettera a) e lettera b) numero 3*, (*Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152*); **Articolo 3** (*Modifiche all’articolo 382-bis del codice di procedura penale*); **Articolo 4** (*Modifiche all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.146*); **Articolo 7** (*Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 258*).

**Referente ATN:** Ufficio Legislativo del Ministero dell’Interno.

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

### *1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il presente decreto-legge è adottato sulla base della straordinaria necessità e urgenza di assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, che interessano l’intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della c.d. “Terra dei fuochi”.

La situazione di **inquinamento ambientale** risulta, infatti, particolarmente grave nelle suddette aree. Il territorio interessato è rappresentato da 90 Comuni in provincia di Napoli e Caserta, per un totale di circa 150.000 ettari e una popolazione di quasi 2.000.000 di abitanti, con elevati livelli di rischio per la salute dei cittadini presenti in tutti i Comuni e, in modo particolarmente critico, in almeno 30 Comuni.

A quanto sopra delineato occorre aggiungere che, ad oggi, risultano ancora da esaminare circa 500 ettari di terreni agricoli inquinati.

Le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e di tutela dell'ambiente sottese al provvedimento sono, altresì, riconducibili al fenomeno dei **roghi tossici**: come noto, infatti, gli incendi, dolosi o colposi, sprigionano nubi di fumo nero con elevato pericolo di rilascio di diossine che, oltre a provocare allarme sociale, hanno ricadute negative sulla sicurezza pubblica.

In proposito, occorre evidenziare che il fenomeno dei **traffici illegali di rifiuti**, come emerge dalle ultime inchieste giudiziarie, riguarda ormai non solo la Campania – dove sono riscontrabili delle vere e proprie centrali di gestione illecita dei rifiuti, con problemi connessi di ordine sociale e sanitario, in particolare negli insediamenti spontanei di Giugliano e di Caivano – ma anche altri territori del nostro Paese.

Il provvedimento normativo in argomento trova, inoltre, fondamento nella necessità di corrispondere a quanto richiesto dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 30 gennaio 2025, nel caso *Cannavaciulo e altri c. Italia*, e in particolare dal Servizio di esecuzione delle sentenze del Consiglio d'Europa, al quale l'Italia deve presentare entro settembre 2025 un Piano d'azione, che segue la Relazione presentata il 14 marzo 2025.

Le modifiche normative oggetto dell'intervento in commento costituiranno una componente essenziale del Piano d'azione medesimo, il che costituisce ulteriore motivo per l'urgente adozione del presente provvedimento.

In definitiva, le disposizioni in argomento costituiscono uno strumento indispensabile al fine di assicurare da subito il **ripristino in concreto delle condizioni di vivibilità, dal punto di vista ambientale, sanitario e della sicurezza pubblica, in una larga parte del territorio nazionale a favore degli abitanti, contrastando la gestione illegale dei rifiuti ad opera della criminalità organizzata**.

L'intervento normativo in questione, per altro verso, tiene anche conto dell'impostazione contenuta nella recentissima **direttiva UE 2024/1203** del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di tutela penale dell'ambiente, di cui anticipa alcuni contenuti. Detta direttiva, comunque, anche alla luce della recente pubblicazione sulla G.U. della legge di delegazione europea, che contiene anche criteri specifici per la sua attuazione, è già oggetto di un approfondito esame, da parte delle amministrazioni competenti, al fine dell'armonica realizzazione, nell'ordinamento nazionale, dei vincoli da essa discendenti. L'intervento normativo in esame, pertanto, risulta necessario e coerente con il programma di Governo.

## 2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

L'intervento normativo, con riferimento agli articoli di interesse (riguardanti l'articolo 1, comma 1, lettera a), lettera b) numero 3; articoli 3, 4 e 7), si innesta su un complesso di disposizioni che attengono al testo unico ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al codice penale, al codice di procedura penale, al decreto legislativo 159 del 2011, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In particolare:

- modifica l'**articolo 212 del testo unico ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, di seguito TUA, inserendo un nuovo comma 19-ter, relativo all'Albo nazionale dei gestori ambientali. In particolare, viene contemplata una sanzione amministrativa accessoria

per le imprese di trasporto iscritte all'Albo degli autotrasportatori per conto terzi di cui alla legge n. 298/1974, laddove le predette imprese commettano una delle violazioni disciplinate dal Titolo VI della parte quarta del testo unico, risultando così destinatarie, tanto delle sanzioni previste per ciascuna violazione, quanto della sanzione della sospensione, dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 ottobre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni;

- modifica l'articolo 255 del medesimo testo unico ambiente prevedendo un'unica sanzione amministrativa pecuniaria quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai seni degli articoli 232-bis e 232-ter del medesimo decreto legislativo;
- sanzionatorio laddove si verifichino le conseguenze del pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, del pericolo di compromissione o deterioramento degli elementi essenziali dell'ecosistema ovvero la combustione avvenga in siti contaminati o potenzialmente tali, secondo quanto previsto dalla legislazione speciale, nonché con specifiche disposizioni volte a risolvere preventivamente problemi di concorso di norme (comprese quelle codicistiche poste a tutela dell'incolumità pubblica) che potrebbero sollevarsi in relazione allo sviluppo concreto della singola "combustione" in incendio;
- modifica l'articolo 382-bis del codice di procedura penale al fine di rendere applicabile l'istituto dell'arresto in flagranza differita ad una serie di reati, di significativo disvalore penale, diretti a tutelare il bene giuridico ambiente;
- amplia il novero dei reati contemplati nell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, cui può, quindi, applicarsi l'istituto eccezionale della tecnica investigativa speciale delle operazioni sotto copertura, venendo così ad includere nell'ambito di applicazione della norma tutte quelle ipotesi di illecito ambientale ritenute di particolare disvalore penale;
- apporta modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sanzionando la condotta di chi insudicia o imbratta la strada o le sue pertinenze con oggetti diversi dai rifiuti, escludendo le ipotesi di occupazione abusiva prevista e punita dall'art. 20 del codice della strada e la condotta di chi deposita o getta piccoli rifiuti non pericolosi sulla strada, dai veicoli in sosta o in movimento. Inoltre, in materia di notificazioni delle violazioni viene prevista la possibilità di non procedere alla contestazione immediata delle stesse, anche utilizzando le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati.

### 3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

La proposta normativa in esame incide sulle seguenti disposizioni vigenti:

L'**articolo 1** al comma 1, **lettera a)** prevede una modifica all'**art. 212** del testo unico ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, di seguito TUA, inserendo un nuovo comma 19-ter, relativo all'Albo nazionale dei gestori ambientali. In particolare viene contemplata una sanzione amministrativa accessoria per le imprese di trasporto iscritte all'Albo degli autotrasportatori per conto terzi di cui alla legge n. 298/1974, laddove le predette imprese commettano una delle violazioni previste dal Titolo VI della parte quarta del testo unico, risultando così destinatarie, tanto delle sanzioni previste per ciascuna violazione, quanto della sanzione della sospensione, dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi,

di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 ottobre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni. L'intervento in esame è finalizzato a disincentivare condotte illecite da parte di imprese professioniste del trasporto che subirebbero forti limitazioni o esclusioni rispetto all'esercizio dell'attività di trasporto.

**All'articolo 1, comma 1, lett. b) n. 3 e articolo 7** del testo viene razionalizzata la vigente disciplina in tema di getto o abbandono di rifiuti sulla strada, condotta sanzionata sia dal testo unico ambiente che dal codice della strada, con l'introduzione della sanzione delle condotte di abbandono o deposito di piccoli rifiuti poste in essere fuori dalla strada, con o senza l'impiego di veicoli, o sulla strada dai pedoni.

Le nuove previsioni sono, infatti, finalizzate a razionalizzare e a rendere di più diretta applicazione la vigente disciplina in tema di getto o abbandono di rifiuti sulla strada, condotta sanzionata sia dal Testo Unico Ambiente sia dall'art. 15, comma 1, lettere *f*) e *f-bis*) del codice della strada.

Il concorso di tali disposizioni, di natura amministrativa e penale, crea difficoltà nell'applicazione delle sanzioni quando la condotta avviene sulla strada con o senza far uso dei veicoli. Peraltra, l'esperienza operativa ha permesso di evidenziare che il vigente articolo 15 del codice della strada prevede due sanzioni di entità diversa per le fattispecie previste dalla lettera *f*) e dalla lettera *f-bis*), i cui precetti hanno un contenuto parzialmente sovrapponibile, con evidenti difficoltà concrete nell'applicazione della sanzione alle specifiche situazioni oggetto di verifica e controllo.

Nella nuova previsione del comma 1-bis dell'art. 255 del TUA oggetto della disciplina in esame sono i rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis del TUA (rifiuti da prodotti da fumo) e 232-ter del TUA (rifiuti di piccolissime dimensioni), il cui abbandono comporta una sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.

La norma prevede che l'accertamento delle violazioni sopra descritte può avvenire anche mediante l'ausilio delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza, laddove presenti, posti fuori o all'interno dei centri abitati.

L'utilizzo di tale sistema di rilevazione consente di differire la contestazione della violazione.

Il procedimento volto all'applicazione della sanzione pecuniaria di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, è affidato al Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione.

Anche in relazione alla fattispecie introdotta dall'art. 255-bis del TUA, viene, contemplata, al comma 3, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del codice della strada, quando il reato è commesso mediante l'uso di veicoli a motore. Al riguardo si richiama quanto sopra detto.

Come già evidenziato, attraverso la previsione in esame si intende ulteriormente disincentivare le condotte illecite relative all'abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari commesse con l'uso di veicoli, proprio attraverso la sanzione accessoria che determinerebbe forti limitazioni ed esclusioni per tutti quei soggetti che svolgono anche attività lavorativa attraverso l'uso di veicoli a motore.

La previsione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida integra, inoltre, il trattamento sanzionatorio, ove il fatto sia commesso mediante l'utilizzo di veicoli a motore, anche quando ricorrono le più gravi fattispecie di cui agli art. 256 riguardante l'attività di gestione dei rifiuti non autorizzata e l'art. 258 relativo alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, di cui all'art. 190 comma 1. In questa ultima ipotesi è, infine, prevista anche la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di

cui all'art. 212 per le imprese iscritte che hanno in disponibilità il veicolo con il quale è stata commessa la violazione del 2 comma (omessa o incompleta tenuta del registro cronologico).

**L'articolo 3** contempla una modifica dell'articolo 382-bis del codice di procedura penale volta a rendere applicabile l'istituto dell'**arresto in flagranza differita** ad una serie di reati, di significativo disvalore penale, diretti a tutelare il bene giuridico ambiente e l'incolumità delle persone.

L'istituto dell'arresto in flagranza differita, in ragione del quale si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica risulta inequivocabilmente autore del fatto, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto, viene esteso ai più significativi illeciti ambientali, in quanto si ritiene di dover attribuire un ulteriore strumento operativo in grado di intervenire sulle condotte di illecito ambientale, proprio in ragione della rilevanza del bene giuridico protetto, esattamente con la stessa ratio sottesa alla previsione dell'istituto per i reati di violenza di genere, i reati commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive, nonché le lesioni per il personale sanitario e per il personale delle forze di polizia in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Nello specifico i reati che vengono richiamati, per l'applicabilità dell'istituto *de quo* e della *fictio iuris* in ragione della quale si considera in flagranza anche il fatto verificato con i riscontri video-fotografici entro le 48 ore dall'accadimento materiale, sono, con riguardo al codice penale, l'art. 452-bis (inquinamento ambientale), l'art. 452-ter (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale), l'art. 452-quater (disastro ambientale), l'art. 452-sexies (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e l'art. 452-quaterdecies (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), e con riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c.d. T.U.A, i reati di nuovo conio di cui agli articoli 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari) e 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi), nonché i reati previsti dall'art. 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) dall'art. 256-bis (combustione illecita di rifiuti) e dall'art. 259 (traffico illecito di rifiuti).

**L'articolo 4** attiene all'ampliamento del novero dei reati contemplati nell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, cui può, quindi, applicarsi l'istituto eccezionale della tecnica investigativa speciale delle **operazioni sotto copertura**, venendo così ad includere nell'ambito di applicazione della norma tutte quelle ipotesi di illecito ambientale ritenute di particolare disvalore penale.

La ragione dell'intervento legislativo trova il suo fondamento nell'esigenza di ampliare le casistiche per il ricorso da parte delle Forze di polizia all'istituto dell'agente sotto copertura, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *a*, della legge n. 146/2006 che definisce le modalità di svolgimento della tecnica investigativa speciale, indicando una serie di attività "consentite".

Nello specifico, la proposta in esame intende prevedere l'istituto *de quo*, non solo per la fattispecie, già prevista nel novero dei reati del citato art. 9 l.146/2006, dell'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-quaterdecies, ma anche per i reati di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.), di disastro ambientale (452-quater c.p.), di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis), di abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter), di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e

3-bis), di combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis) e di traffico illecito di rifiuti (art. 259) proprio poiché tutte queste fattispecie rappresentano veri e propri “reati spia” dell’operatività di gruppi criminali organizzati.

La possibilità di ricorrere a tale tecnica investigativa speciale, nelle modalità tradizionali della previsione di cui alla lettera a), potrebbe, infatti, garantire l’acquisizione di “elementi di prova” in ordine:

- a) alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata;
- b) alle connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;
- c) all’eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica, nonché dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento.

**L’articolo 7** apporta modifiche all’articolo 15 del **codice della strada** che devono essere opportunamente applicate in relazione alle modifiche apportate al comma 1-bis dell’art. 255.

Nello specifico l’intervento di cui all’art. 15 comma 1 lett. f) sanziona la condotta di chi insudicia o imbratta la strada o le sue pertinenze con oggetti diversi dai rifiuti, escludendo le ipotesi di occupazione abusiva prevista e punita dall’art. 20 del codice della strada.

L’intervento di cui all’art. 15 lett. f-bis) sanziona la condotta di chi deposita o getta piccoli rifiuti non pericolosi sulla strada, dai veicoli in sosta o in movimento.

Viene aggiunto in fine, il comma 5-quater all’articolo 201, in materia di notificazioni delle violazioni, che estende all’articolo 15 comma 1, lett. f-bis), le disposizioni di cui all’articolo 201 comma 5-ter del codice della strada che consente la possibilità di non procedere alla contestazione immediata delle violazioni, in tal caso anche utilizzando le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all’interno dei centri abitati.

#### **4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali**

Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), lettera b) numero 3, ed agli articoli 3, 4 e 7 sono coerenti con le previsioni e i principi costituzionali.

#### **5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a Statuto speciale nonché degli Enti locali**

Non si ravvisano profili di incompatibilità e di interferenza delle disposizioni di cui **all’articolo 1, comma 1, lettera a), lettera b) numero 3, ed agli articoli 3, 4 e 7** del presente decreto-legge con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo la materia riservata alla potestà legislativa dello Stato, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.

#### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall’art. 118, comma 1, della Costituzione**

L’iniziativa è pienamente compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

*7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Non risultano elementi a riguardo.

*8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo status*

Non risultano elementi a riguardo.

*9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano elementi a riguardo.

## PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

*10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

L'intervento è pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario. Il provvedimento in questione, infatti, tiene anche conto dell'impostazione contenuta nella recentissima **direttiva UE 2024/1203** del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di tutela penale dell'ambiente. Detta direttiva stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente, nonché le misure finalizzate alla prevenzione, al contrasto della criminalità ambientale e all'applicazione efficace del diritto ambientale dell'Unione.

*11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano procedure d'infrazione presso la Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

*12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

*13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

*14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Il 30 gennaio 2025 la Corte europea dei diritti umani si è pronunciata sul caso Cannavacciuolo e altri c. Italia, condannando l'Italia per violazione dell'articolo 2 ("Diritto alla vita") della CEDU, per l'omessa adozione di misure, preventive e repressive, idonee a fronteggiare la grave situazione di inquinamento ambientale, causato da un sistema illecito di raccolta, di abbandono, di seppellimento e di combustione di rifiuti, in conseguenza del quale si è registrato un aumento dell'incidenza - tra gli abitanti delle zone contaminate, con particolare riferimento alle aeree della c.d. "Terra dei fuochi" - di patologie di varia natura, compresi i tumori.

*15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

### PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

*1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni di interesse non hanno introdotto nuove definizioni normative.

*2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella presente iniziativa.

*3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Il provvedimento in esame utilizza la tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni ad alcune disposizioni di pari rango – in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera a), lettera b) numero 3, e agli articoli 3, 4 e 7 - riassunte sub 3) della Parte I, in ragione dell'esigenza di realizzare il loro innesto nel quadro normativo esistente.

*4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'iniziativa normativa in rassegna non comporta effetti abrogativi impliciti.

*5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Le disposizioni in esame non hanno effetti retroattivi né determinano reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla disciplina normativa attualmente vigente.

*6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

È stata verificata l'insussistenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera a), lettera b) numero 3, e agli articoli 3, 4 e 7, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

L'attuazione della proposta normativa, per gli articoli in argomento, non richiede l'adozione di atti successivi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

L'intervento normativo non necessita di apposite elaborazioni statistiche da parte dell'ISTAT.

\*\*\*

**Disposizioni in materia di giustizia:** **Articolo 1, comma 1, lett. b), c), d), e), f), g) e h),** (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152); **Articolo 2** (Modifiche al codice penale); **Articolo 3** (Modifiche all'articolo 382-bis del codice di procedura penale); **Articolo 4** (Modifiche all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.146); **Articolo 5** (Modifiche all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159) ed **Articolo 6** (Modifiche all'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231)

Referente ATN: Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia.

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

### 1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Le disposizioni in esame rispondono alla straordinaria necessità e urgenza di contrastare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali che mettono in pericolo la vita e l'incolumità delle persone, compromettendo altresì la salubrità dell'ambiente ed alla esigenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025, tenuto altresì conto dell'obbligo dell'Italia di presentare al Servizio di esecuzione delle sentenze del Consiglio d'Europa (COE), entro settembre 2025 un Piano d'azione, che segue la Relazione presentata il 14 marzo 2025. L'intervento normativo in esame risulta, pertanto, necessario e coerente con il programma di Governo.

### 2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Con riferimento alle disposizioni di competenza del Dicastero della giustizia si interviene su plurime fonti normative e, in particolare, i singoli articoli dello schema modificano rispettivamente:

**articolo 1:** il Testo Unico Ambiente (d. lgs. 152 del 2006) – TUA

**articolo 2:** il codice penale;

**articolo 3:** il codice di procedura penale;

**articolo 4:** la legge 16 marzo 2006, n. 146;

**articolo 5:** il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 159/2011;

**articolo 6:** il d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti e in particolare l'articolo 25-*undecies*;

Con particolare riferimento alle norme di **competenza di questa Amministrazione** (articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, limitatamente alle disposizioni di seguito richiamate) l'intervento in esame è finalizzato a disincentivare condotte illecite da parte di imprese professioniste del trasporto che subirebbero forti limitazioni o esclusioni rispetto all'esercizio dell'attività di trasporto.

**L'articolo 1, comma 1, alle lettere b), c), d), e) f), g) e h)** contiene il gruppo di interventi che **modificano la disciplina dei rifiuti, attualmente contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006.**

In particolare, viene anzi tutto riorganizzata la tutela penale dell'ambiente in relazione alle condotte di abbandono di rifiuti: sebbene allo stato la legislazione vigente conosca soltanto una fattispecie contravvenzionale, lo schema di decreto-legge realizza **tre livelli progressivi di offesa, cui corrispondono tre distinti reati.**

**Il primo reato**, che resta una contravvenzione, punisce il mero abbandono di rifiuti con pene, tuttavia, più severe di quelle attualmente previste: l'intervento è realizzato con l'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1, che **sostituisce il comma 1 dell'art. 255**, di cui viene anche modificata la rubrica in *“Abbandono di rifiuti non pericolosi”* (art. 1, comma 1, lett. b), n. 5). L'intervento si completa con la previsione di una fattispecie soggettivamente qualificata (titolari di imprese e responsabili di enti) punita sempre a titolo di contravvenzione, ma con una pena più elevata (art. 1, comma 1, lett. b) n. 2). Va segnalato che tale ipotesi, prevista al nuovo comma 1.1 dell'art. 255 sostituisce l'attuale previsione di cui al vigente art. 256, comma 2, che viene di conseguenza abrogato (art. 1, comma 1, lett. d), n. 3), in coerenza con la scelta di cui si è detto di riorganizzare la tutela penale di tutte le condotte di abbandono.

**Il secondo reato**, a natura delittuosa, abbraccia le ipotesi di **«Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari»** di cui al **nuovo art. 255-bis** (introdotto con l'articolo 1, comma 1, lett. c), punendo con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, in violazione delle disposizioni degli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, del testo unico, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolinità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Va osservato che la scelta è stata nel senso di introdurre un'autonoma fattispecie di reato, come chiaramente indicano tanto la collocazione entro un'autonoma previsione, con autonomo e distinto *nomen iuris*, quanto la stessa descrizione del fatto. Anche con riferimento a tale ipotesi, è previsto un aggravamento di pena in relazione alla qualità soggettiva degli autori che siano titolari di imprese o responsabili di enti (art. 255-bis, comma 2).

**Il terzo reato**, anch'esso a natura delittuosa, s'incentra **sull'abbandono di rifiuti pericolosi** di cui all'art. 255-ter (introdotto con l'articolo 1, comma 1, lettera c), che è configurabile quando l'abbandono medesimo avvenga in violazione delle disposizioni extra-penali già sopra menzionate, prevedendosi altresì un aumento di pena là dove si verifichino le conseguenze del pericolo per la vita o l'incolinità delle persone, del pericolo di compromissione o deterioramento degli elementi essenziali dell'ecosistema ovvero l'abbandono medesimo avvenga in siti contaminati o potenzialmente tali, secondo le previsioni della legislazione speciale. Anche con riferimento a tale ipotesi, è previsto un aggravamento di pena in relazione alla qualità soggettiva degli autori che siano titolari di imprese o responsabili di enti (art. 255-ter, comma 3).

Ulteriori interventi riguardano la disposizione dell'art. 256, che punisce la gestione non autorizzata e di discarica abusiva di rifiuti. Detti interventi, introdotti con l'articolo 1, comma 1, lettera *d*), sono preordinati a trasformare gli illeciti in esso previsti in delitti (sia quanto alla gestione non autorizzata di rifiuti sia quanto alla realizzazione e gestione di una discarica abusiva), con le modifiche conseguenti anche dal punto di vista delle misure di sicurezza patrimoniali e delle sanzioni amministrative accessorie. Va osservato che anche con riferimento a tali ipotesi sono garantiti i trattamenti sanzionatori più severi per i casi in cui la lesione, sia pure a livello di pericolo, raggiunga i beni della vita, dell'incolumità delle persone e dell'ambiente, visto nei suoi elementi essenziali; analogamente, dunque, a quanto operato con riferimento alle ipotesi – base e qualificate – di abbandono di rifiuti. Con riferimento agli ulteriori elementi di raccordo tra le ipotesi di reato previste dall'articolo 256 e quelle precedenti, va anche ribadito che l'ipotesi di abbandono qualificata dalla condizione personale di "titolare dell'impresa o responsabile di enti", attualmente incastonata nell'ambito della gestione non autorizzata di rifiuti (vigente art. 256, comma 2) è stata, come già evidenziato, riposizionata nell'ambito delle ipotesi di cui agli articoli 255 e seguenti, in quanto propriamente attinente alla condotta dell'abbandono di rifiuti.

Il provvedimento reca, inoltre, **disposizioni modificatrici della fattispecie di reato concernenti la combustione illecita di rifiuti di cui all'art. 256-bis** (art. 1, comma 1, lett. *e*), mediante la previsione di un **più grave trattamento sanzionatorio** là dove si verifichino le conseguenze del pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, del pericolo di compromissione o deterioramento degli elementi essenziali dell'ecosistema ovvero la combustione avvenga in siti contaminati o potenzialmente tali, secondo le previsioni della legislazione speciale, nonché con specifiche previsioni volti a risolvere preventivamente problemi di concorso di norme (comprese quelle codicistiche poste a tutela dell'incolumità pubblica) che potrebbero sollevarsi in relazione allo sviluppo concreto della singola "combustione" in incendio (art. 256-bis, comma 3-ter).

Analogo **inasprimento** del trattamento sanzionatorio, attraverso la sostituzione del delitto all'attuale fattispecie contravvenzionale, è attuato (art. 1, comma 1, lett. *g*) **con riferimento all'art. 259, dedicato alla spedizione illegale dei rifiuti**. La trasformazione in delitto si accompagna alla sostituzione della rubrica, che non menziona più il "traffico illecito" ma appunto la "spedizione illegale" con ciò conformandosi al diritto sovranazionale, ed al corretto richiamo ai regolamenti sopravvenuti nella specifica materia.

Si è poi prevista una aggravante speciale per i delitti di cui agli articoli 256, 256-bis e 259 quando i fatti sono commessi nell'ambito nell'attività organizzata di una impresa o comunque di una attività organizzata (art. 259-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*), che è peraltro costruita sulla falsariga dell'aggravante già prevista per il solo reato di cui all'articolo 256-bis, dal vigente comma 3, che viene di conseguenza abrogato (articolo 1, comma 1, lettera *e*, n. 2).

Va, infine, evidenziata **l'introduzione della corrispondente ipotesi colposa per tutti i casi in cui la fattispecie (già) contravvenzionale trasformata in delitto**, sia supportata da un atteggiamento psicologico soltanto colposo (art. 259-ter, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lett. *h*).

Quanto agli ulteriori interventi sul terreno propriamente amministrativo, si osserva che anche in relazione alla fattispecie introdotta dall'art. 255-bis del TUA, viene, contemplata, al comma 3, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del codice della strada, quando il reato è commesso mediante l'uso di veicoli a motore. Al riguardo si richiama quanto sopra detto.

**L'articolo 2 introduce modifiche al codice penale**, in coerenza con l'esigenza di rafforzare l'attività di contrasto.

In tale prospettiva, gli interventi sono essenzialmente finalizzati a realizzare due obiettivi fondamentali: il primo è quello di arricchire il catalogo dei reati ostativi all'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo **131-bis c.p.**, inserendovi le ipotesi di cui agli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (articolo 2, comma 1, lett. a).

Il secondo versante è minimale, trattandosi soltanto di prevedere, anche per le ipotesi codistiche relative ai "rifiuti", gli **inasprimenti sanzionatori** connessi agli eventi di pericolo così come delineati in precedenza; ciò, con ogni evidenza, al fine di evitare "disallineamenti" tra la disciplina penale dei rifiuti, contenuta nella legislazione speciale, e quella disposta dalla parte speciale del codice penale (articolo 2, comm1, lettere b) e c).

**L'articolo 3 contempla una modifica dell'articolo 382-bis del codice di procedura penale** volta a rendere applicabile l'istituto dell'arresto in flagranza differita ad una serie di reati, di significativo disvalore penale, diretti a tutelare il bene giuridico ambiente.

Nello specifico i reati che vengono richiamati, per l'applicabilità dell'istituto de quo sono, con riguardo al codice penale, l'art. 452-bis (*Inquinamento ambientale*), l'art. 452-ter (*Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale*), l'art. 452-quater (*Disastro ambientale*), l'art. 452-sexies (*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*) e l'art. 452-quaterdecies (*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*) e, con riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - c.d. T.U.A, i reati di nuovo conio di cui agli articoli 255-bis (*Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari*) e 255-ter (*Abbandono di rifiuti pericolosi*), nonché i reati previsti dall'art. 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis (*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*) dall'art. 256-bis (*Combustione illecita di rifiuti*) e dall'art. 259 (*Spedizione illegale di rifiuti*).

**L'articolo 4 attiene all'ampliamento del novero dei reati contemplati nell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, cui può, quindi, applicarsi l'istituto eccezionale della tecnica investigativa speciale delle operazioni sotto copertura.**

Nello specifico, la proposta in esame intende prevedere l'istituto de quo, non solo per la fattispecie, già prevista nel novero dei reati del citato art. 9 l.146/2006, dell'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-quaterdecies, ma anche per i reati di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.), di disastro ambientale (452-quater c.p.), di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis), di abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter), di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di attività di gestione di rifiuti non autorizzata e realizzazione e gestione di discarica non autorizzata (art. 256 commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis), di combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis) e di spedizione illegale di rifiuti (art. 259) proprio poiché tutte queste fattispecie rappresentano veri e propri "reati spia" dell'operatività di gruppi criminali organizzati.

**L'articolo 5 estende** il catalogo di reati per i quali può essere disposta, ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 159 del 2011, la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende, includendovi pure alcune ipotesi di illeciti penali in materia di rifiuti, ed in particolare i reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e

452-*quaterdecies* del codice penale e 255-*ter*, 256, commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256-*bis* e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'articolo 6 apporta modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità da reato dell'ente, in particolare modificando l'articolo 25-*undecies*, dedicato ai reati ambientali, in termini corrispondenti, e conseguenti, alle modifiche sul piano della legge penale sostanziale.

*3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

L'articolo 1, comma 1, alle lettere *b*, *c*, *d*, *e* *f*, *g* e *h*) contiene il gruppo di interventi che modificano la disciplina dei rifiuti, attualmente contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006.

L'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 1, che sostituisce il comma 1 dell'art. 255, di cui viene anche modificata la rubrica in “*Abbandono di rifiuti non pericolosi*” (art. 1, comma 1, lett. *b*), n. 5) ne inasprisce il trattamento sanzionatorio. L'intervento si completa con la previsione di una fattispecie soggettivamente qualificata (titolari di imprese e responsabili di enti) punita sempre a titolo di contravvenzione, ma con una pena più elevata (art. 1, comma 1, lett. *b*) n. 2). Va segnalato che tale ipotesi, prevista al nuovo comma 1.1 dell'art. 255 sostituisce l'attuale previsione di cui al vigente art. 256, comma 2, che viene di conseguenza abrogato (art. 1, comma 1, lett. *d*), n. 3), in coerenza con la scelta di cui si è detto di riorganizzare la tutela penale di tutte le condotte di abbandono.

L'articolo 1, comma 1, lett. *c*) prevede il delitto di «*Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari*» di cui al nuovo art. 255-*bis* e punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, in violazione delle disposizioni degli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, del testo unico, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Va osservato che la scelta è stata nel senso di introdurre un'autonoma fattispecie di reato, come chiaramente indicano tanto la collocazione entro un'autonoma previsione, con autonomo e distinto *nomen iuris*, quanto la stessa descrizione del fatto. Anche con riferimento a tale ipotesi, è previsto un aggravamento di pena in relazione alla qualità soggettiva degli autori che siano titolari di imprese o responsabili di enti (art. 255-*bis*, comma 2).

L'articolo 1, comma 1, lettera *c*), prevede altresì l'abbandono di rifiuti pericolosi di cui all'art. 255-*ter*, prevedendosi altresì un aumento di pena là dove si verifichino le conseguenze del pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, del pericolo di compromissione o deterioramento degli elementi essenziali dell'ecosistema ovvero l'abbandono medesimo avvenga in siti contaminati o potenzialmente tali, secondo le previsioni della legislazione speciale. Anche con riferimento a tale ipotesi, è previsto un aggravamento di pena in relazione alla qualità soggettiva degli autori che siano titolari di imprese o responsabili di enti (art. 255-*ter*, comma 3).

L'articolo 1, comma 1, lettera *d*), punisce la gestione non autorizzata di rifiuti trasformando la attuale contravvenzione di cui all'articolo 256 in delitti (sia quanto alla gestione non autorizzata di rifiuti sia quanto alla realizzazione e gestione di una discarica abusiva), con le modifiche conseguenti anche dal punto di vista delle misure di sicurezza patrimoniali e delle sanzioni amministrative accessorie. Va osservato che anche con riferimento a tali ipotesi sono garantiti i trattamenti

sanzionatori più severi per i casi in cui la lesione, sia pure a livello di pericolo, raggiunga i beni della vita, dell'incolumità delle persone e dell'ambiente, visto nei suoi elementi essenziali.

Il provvedimento reca, inoltre, **disposizioni modificatrici della fattispecie di reato concernenti la combustione illecita di rifiuti di cui all'art. 256-bis (art. 1, comma 1, lett. e)**, mediante la previsione di un **più grave trattamento sanzionatorio** là dove si verifichino le conseguenze del pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, del pericolo di compromissione o deterioramento degli elementi essenziali dell'ecosistema ovvero la combustione avvenga in siti contaminati o potenzialmente tali, secondo le previsioni della legislazione speciale, nonché con specifiche previsioni volti a risolvere preventivamente problemi di concorso di norme (comprese quelle codistiche poste a tutela dell'incolumità pubblica) che potrebbero sollevarsi in relazione allo sviluppo concreto della singola "combustione" in incendio (art. 256-bis, comma 3-ter).

Analogo **inasprimento** del trattamento sanzionatorio, attraverso la sostituzione del delitto all'attuale fattispecie contravvenzionale, è attuato (art. 1, comma 1, lett. g) con riferimento all'art. 259, dedicato alla **spedizione illegale dei rifiuti**. La **trasformazione in delitto** si accompagna alla sostituzione della rubrica, che non menziona più il "traffico illecito" ma appunto la "spedizione illegale" con ciò conformatosi al diritto sovranazionale, ed al corretto richiamo ai regolamenti sopravvenuti nella specifica materia.

Si è poi prevista una aggravante speciale per i delitti di cui agli articoli 256, 256-bis e 259 quando i fatti sono commessi nell'ambito nell'attività organizzata di una impresa o comunque di una attività organizzata (art. 259-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera h), che è peraltro costruita sulla falsariga dell'aggravante già prevista per il solo reato di cui all'articolo 256-bis, dal vigente comma 3, che viene di conseguenza abrogato (articolo 1, comma 1, lettera e), n. 2).

Va, infine, evidenziata **l'introduzione della corrispondente ipotesi colposa per tutti i casi in cui la fattispecie contravvenzionale, attualmente vigente, sia stata trasformata in delitto**, sia supportata da un atteggiamento psicologico soltanto colposo (art. 259-ter, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lett. h).

**L'articolo 2 introduce modifiche al codice penale**, in coerenza con l'esigenza di rafforzare l'attività di contrasto.

In tale prospettiva, gli interventi sono essenzialmente finalizzati a realizzare due obiettivi fondamentali: il primo è quello di arricchire il catalogo dei reati ostantivi all'applicazione dell'istituto della particolare tenuta del fatto, di cui all'articolo 131-bis c.p., inserendovi le ipotesi di cui agli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (**articolo 2, comma 1, lett. a**).

Il secondo versante è minimale, trattandosi soltanto di prevedere, anche per le ipotesi codistiche relative ai "rifiuti", gli **inasprimenti sanzionatori** connessi agli eventi di pericolo così come delineati in precedenza; ciò, con ogni evidenza, al fine di evitare "disallineamenti" tra la disciplina penale dei rifiuti, contenuta nella legislazione speciale, e quella disposta dalla parte speciale del codice penale (**articolo 2, comm1, lettere b) e c**).

**L'articolo 3 contempla una modifica dell'articolo 382-bis del codice di procedura penale** volta a rendere applicabile l'istituto dell'arresto in flagranza differita ad una serie di reati, di significativo disvalore penale, diretti a tutelare il bene giuridico ambiente.

Nello specifico i reati che vengono richiamati, per l'applicabilità dell'istituto sono, con riguardo al codice penale, l'art. 452-bis (Inquinamento ambientale), l'art. 452-ter (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale), l'art. 452-quater (disastro ambientale), l'art.

452-*sexies* ( traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e l'art. 452-*quaterdecies* (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), e con riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c.d. T.U.A, i reati di nuovo conio di cui agli articoli 255-bis ( Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari) e 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi), nonché i reati previsti dall'art. 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) dall'art. 256-bis (combustione illecita di rifiuti) e dall'art. 259 (traffico illecito di rifiuti).

**L'articolo 4 attiene all'ampliamento del novero dei reati contemplati nell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, cui può, quindi, applicarsi l'istituto eccezionale della tecnica investigativa speciale delle operazioni sotto copertura.**

Nello specifico, la proposta in esame intende prevedere l'istituto de quo, non solo per la fattispecie, già prevista nel novero dei reati del citato art. 9 l.146/2006, dell'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-*quaterdecies*, ma anche per i reati di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.), di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*ter* c.p.), di disastro ambientale (452-*quater* c.p.), di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.), di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-*bis*), di abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-*ter*), di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis), di combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis*) e di traffico illecito di rifiuti (art. 259) proprio poiché tutte queste fattispecie rappresentano veri e propri "reati spia" dell'operatività di gruppi criminali organizzati.

**L'articolo 5 estende il catalogo di reati per i quali può essere disposta, ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 159 del 2011, la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende, includendovi pure alcune ipotesi di illeciti penali in materia di rifiuti, ed in particolare i reati di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies* e 452-*quaterdecies* del codice penale e 255-*ter*, 256, commi 1, secondo periodo, 1-*bis*, 3 e 3-*bis*, 256-*bis* e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

**L'articolo 6 apporta modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità da reato dell'ente, in particolare modificando l'articolo 25-*undecies*, dedicato ai reati ambientali, in termini corrispondenti, e conseguenti, alle modifiche sul piano della legge penale sostanziale.**

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

**5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, incidendo su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere *h* ed *l*), della Costituzione).

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali

*7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

*8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano pendenti progetti di legge su materia analoga

*9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

## PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

*10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

*11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana.

*12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni in esame non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

*13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

L'intervento normativo trova, fondamento anche nella necessità di corrispondere a quanto richiesto dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025, e in particolare dal Servizio di esecuzione delle sentenze del Consiglio d'Europa (COE), al quale l'Italia deve presentare entro settembre 2025 un Piano d'azione, che segue la Relazione presentata il 14 marzo 2025; le modifiche normative oggetto dell'odierno intervento costituiranno una componente essenziale del Piano d'azione medesimo, il che costituisce ulteriore motivo per l'urgente adozione del presente provvedimento.

*14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti ulteriori giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

*15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Lo schema di decreto-legge tiene anche conto dell'impostazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale, assicurando la coerenza delle nuove disposizioni con la disciplina dettata dalla direttiva (anche quanto allo specifico settore dei rifiuti) e con i criteri di delega per il suo recepimento dettati dall'articolo 9 della legge n. 91/2025 di delegazione europea per l'anno 2024.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

*1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'articolo 1, comma 1, lett. g) con riferimento all'art. 259, introduce la definizione di spedizione illegale dei rifiuti, sostituendo la rubrica della vigente disposizione che non menziona più il "traffico illecito" ma appunto la "spedizione illegale" con ciò conformandosi al diritto sovranazionale, ed al corretto richiamo ai regolamenti sopravvenuti nella specifica materia.

*2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni in esame sono corretti.

*3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

È stata adottata la tecnica della novella legislativa e si veda quanto compiutamente riportato nella parte I, *sub nn. 2 e 3* della presente relazione

*4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Con riferimento alle parti di competenza di questa Amministrazione, nel testo del decreto-legge in esame non vi sono effetti abrogativi impliciti delle disposizioni vigenti tradotti in norme abrogative espresse.

*5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Le norme di competenza di questa Amministrazione non contengono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla disciplina normativa attualmente vigente.

*6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

La legge 13 giugno 2025, n. 91 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024, detta, all'articolo 9, criteri specifici per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Con riferimento alle parti di competenza di questa Amministrazione, nel testo del decreto-legge in esame non sono previsti atti successivi attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici.

\*\*\*

**Disposizioni in materia di ambiente:** Articolo 9 (*Misure urgenti per il finanziamento della attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi*).

**Referente ATN:** Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

### 1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo risulta necessario e coerente con il programma di Governo. Gli obiettivi dell'intervento di cui all'articolo 9 sono quelli di finanziare gli interventi per il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, che interessano l'intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della c.d. "Terra dei fuochi". La situazione di inquinamento ambientale risulta, infatti, particolarmente grave nelle suddette aree, tanto da non avere eguali nel nostro Paese, sia per le 33.000 tonnellate circa di rifiuti urbani e speciali presenti in superficie (ovvero nelle strade, sotto i ponti e i viadotti, nelle rotatorie, nei canali), sia per le bonifiche da effettuare nelle porzioni del sottosuolo dei terreni che, negli anni '80 e '90, sono stati oggetto di sversamenti di rifiuti provenienti da tutto il territorio nazionale, attraverso il traffico illegale gestito dalla criminalità. Il territorio interessato è rappresentato da 90 Comuni in provincia di Napoli e Caserta, per un totale di circa 150.000 ettari e una popolazione di quasi 2.000.000 di abitanti, con elevati livelli di rischio per la salute dei cittadini presenti in tutti i Comuni e, in modo particolarmente critico, in almeno 30 Comuni. A quanto sopra evidenziato occorre aggiungere che, ad oggi, risultano ancora da esaminare circa 500 ettari di terreni agricoli inquinati. Le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e di tipo ambientale sottese al provvedimento sono, altresì, riconducibili al fenomeno dei roghi tossici: come noto, infatti, gli incendi, dolosi o colposi, sprigionano nubi di fumo nero con elevato pericolo di rilascio di diossine, oltre a provocare allarme sociale, come accaduto di recente, con ricadute negative sulla sicurezza pubblica. In proposito, occorre evidenziare che il fenomeno dei traffici illegali di rifiuti, come emerge dalle ultime inchieste giudiziarie, riguarda ormai non più solo la Campania – dove sono riscontrabili delle vere e proprie centrali di gestione illecita dei rifiuti, con problemi connessi di ordine sociale e sanitario, in particolare negli insediamenti spontanei di Giugliano e di Caivano – ma anche altri territori del nostro Paese.

L'odierno intervento normativo ha altresì l'obiettivo di corrispondere a quanto richiesto dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025, e in particolare dal Servizio di esecuzione delle sentenze del Consiglio d'Europa (COE), al quale l'Italia deve presentare entro settembre 2025 un Piano d'azione, che segue la Relazione presentata il 14 marzo 2025; le modifiche normative oggetto dell'odierno intervento costituiranno una componente essenziale del Piano d'azione medesimo, il che costituisce ulteriore motivo per l'urgente adozione del presente provvedimento. In definitiva, le disposizioni proposte costituiscono uno strumento indispensabile al fine di assicurare da subito il ripristino in concreto delle condizioni di vivibilità, dal punto di vista ambientale, sanitario e della sicurezza pubblica, in una larga parte del territorio nazionale a favore degli abitanti, contrastando con decisione la gestione illegale dei rifiuti ad opera della criminalità organizzata. Esso, per altro verso, tiene anche conto dell'impostazione contenuta nella recentissima direttiva europea sulla tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale, di cui anticipa alcuni contenuti. Detta direttiva, comunque, anche alla luce della recente pubblicazione sulla G.U. della legge di delegazione europea, che contiene anche criteri specifici di delega per la sua attuazione, è già oggetto di un approfondito esame, da parte delle amministrazioni competenti, al fine dell'armonica realizzazione, nell'ordinamento domestico, dei vincoli da essa discendenti.

## ***2. Analisi del quadro normativo nazionale.***

Con riferimento all'articolo 9 il quadro normativo di riferimento è attualmente costituito da:

- articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;
- articoli 192, comma 3, e 244, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi incluso l'esercizio delle azioni di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei soggetti responsabili individuati.

## ***3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

Le norme introdotte in esame non hanno incidenza su leggi e regolamenti vigenti.

## ***4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

L'intervento in esame risulta compatibile con i principi costituzionali.

## ***5. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.***

L'intervento in esame risulta compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

## ***6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

L'intervento in esame risulta compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

## ***7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Con riferimento all'articolo 9 in esame è stata verificata l'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

**8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Per le disposizioni in esame non sono presenti progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.**

Non si rinvengono pronunce giurisprudenziali né giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto per le disposizioni in esame.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE**

**10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'intervento in esame è compatibile con l'ordinamento eurounitario.

**11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Per le disposizioni in esame non si rilevano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

**12. Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.**

L'intervento in esame è compatibile con gli obblighi internazionali.

**13. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Per l'intervento in esame non si rinvengono linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

**14. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Per l'intervento in esame non si rinvengono linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.**

Per l'intervento in esame non si rinvengono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'articolo 9 non introduce nuove definizioni normative.

**2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare**

*riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

Per le disposizioni in esame è stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

**3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Per le disposizioni in esame non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

**4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Per le disposizioni in esame non vi sono effetti abrogativi impliciti delle disposizioni vigenti tradotti in norme abrogative espresse.

**5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non vi sono disposizioni dell'atto normativo, per la parte di competenza, aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Per le disposizioni di competenza non ci sono deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.**

L'articolo 9 non prevede atti successivi attuativi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione delle disposizioni in esame non si è reso necessario commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

\*\*\*

**Disposizioni in materia di protezione civile:** articolo 10 (*Misure urgenti per l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi*); articolo 11 (*Proroga*

*dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche).*

**Referente ATN:** Settore Legislativo del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

#### **Articolo 10**

L'intervento normativo relativo all'articolo 10, rubricato *“Misure urgenti per l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi”*, è coerente con il programma di Governo, afferendo ad ambiti rientranti nella delega di funzioni in materia di protezione civile e ricostruzione e, in particolare, tendendo ad assicurare la continuità nell'erogazione del contributo di autonoma sistemazione (CAS) in favore dei soggetti evacuati in conseguenza di rilevanti eventi calamitosi. Infatti, la disposizione si prefigge lo scopo di superare le criticità riscontrate nell'applicazione dell'articolo 22-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, consentendo l'erogazione del menzionato CAS anche nelle more del completamento delle procedure di presentazione delle domande per il contributo per la ricostruzione. In particolare, il predetto articolo 22-ter già prevede la possibilità di prorogare le misure di assistenza abitativa - ivi compreso il CAS, disciplinato dalle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile - in favore dei soggetti evacuati in conseguenza di eventi calamitosi di particolare gravità, a condizione che: 1) permanga l'inagibilità dell'immobile; 2) sia stata presentata, da parte degli interessati, la domanda di contributo per la ricostruzione. In relazione a quest'ultima condizione, si osserva che, nella quasi totalità dei casi, la procedura per la richiesta dei contributi per la ricostruzione avviene successivamente alla cessazione dello stato di emergenza, generando, in concreto, il rischio di un'interruzione dell'erogazione del CAS, con conseguente considerevole disagio per la popolazione colpita dagli eventi calamitosi di particolare gravità.

A seguito della novella introdotta, superando le criticità riscontrate nell'applicazione dell'articolo 22-ter, il CAS potrà continuare a essere erogato anche a soggetti che non abbiano presentato domanda per la concessione del contributo per la ricostruzione, ma che siano ancora in tempo per farlo, non essendo ravvisabile in tal caso alcuna forma di inerzia imputabile agli interessati. Dunque, l'esigenza alla base di tale intervento risponde alla necessità di garantire la continuità dell'erogazione del CAS.

#### **Articolo 11**

La disposizione di cui all'articolo 11, rubricato *“Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche”*, è coerente con il programma di Governo, afferendo ad ambiti rientranti nella delega di funzioni in materia di protezione civile e tendendo a garantire la proroga fino al 31 dicembre 2025 dello stato di emergenza che ha interessato il territorio della Regione Marche (in particolare, parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia in provincia di Macerata e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata), in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022. La proroga della durata dello stato di emergenza consente di garantire l'utilizzo delle procedure acceleratorie previste dalle ordinanze di protezione civile, adottate ai sensi dell'articolo 25 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate.

A tali fini, si rileva che, oltre alle risorse stanziate con delibere del Consiglio dei ministri (sotto elencate al paragrafo 2):

- con l'articolo 3 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, al fine di far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in parola, sono stati stanziati 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

- tale disciplina è poi confluita nell'articolo 12-bis, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6;

- con l'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ad integrazione delle risorse assegnate a legislazione vigente per il contesto emergenziale in rassegna, è stata altresì autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1/2018;

- con l'articolo 18, comma 2, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da eseguire nei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 e successive modifiche ed estensioni, si è precisato che si sarebbe provveduto con le modalità e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e all'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Al fine di superare i limiti normativi, posti dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, lo stato di emergenza di cui trattasi è stato ulteriormente prorogato in via legislativa fino al 17 settembre 2025 con l'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111.

La norma in esame prevede l'ulteriore estensione del termine di cessazione dello stato di emergenza al 31 dicembre 2025, al fine di consentire al Commissario delegato di avvalersi delle deroghe previste dalle ordinanze di protezione civile emanate ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, stanziate per il superamento del predetto contesto emergenziale. L'obiettivo, dunque, è quello di proseguire e completare, in regime emergenziale, gli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità derivanti dagli eventi calamitosi sopra citati.

## 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

### **Articolo 10**

Il quadro nazionale di riferimento si compone dei seguenti atti normativi:

- decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile";
- decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" e, in particolare, l'articolo 22-ter;

### **Articolo 11**

Il sistema ordinamentale italiano in materia di compiti e funzioni di protezione civile è disciplinato organicamente dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice della protezione civile". Inoltre, la gestione dell'emergenza interessata dal provvedimento in esame è stata regolata mediante il combinato disposto dei seguenti atti:

- delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per la durata di dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino: con la medesima delibera sono stati stanziati euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;
- delibera del Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2022, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, sono stati estesi al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022;

- delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, sono stati estesi al territorio dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022;
- delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, con la quale è stato prorogato per ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza in parola;
- ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 924 del 20 settembre 2022, n. 930 del 12 ottobre 2022 e n. 935 del 14 ottobre 2022, recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino.";
- ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1008 del 21 giugno 2023, n. 1011 del 23 giugno 2023, n. 1016 del 3 agosto 2023 e n. 1035 del 20 ottobre 2023, recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona".

Lo stato di emergenza in questione è stato ulteriormente prorogato fino al 17 settembre 2025 dall'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111.

### *3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

#### **Articolo 10**

La disposizione modifica l'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

#### **Articolo 11**

La disposizione incide sul termine di cessazione dello stato di emergenza indicato dall'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, prorogandolo fino al 31 dicembre 2025.

### *4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

#### **Articolo 10**

L'intervento normativo, che riveste i requisiti della straordinaria necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, non presenta elementi di incompatibilità con i principi costituzionali, tendendo a garantire la prosecuzione di misure di assistenza alla popolazione colpita da rilevanti eventi calamitosi.

#### **Articolo 11**

L'intervento normativo, che riveste i requisiti della straordinaria necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, non presenta elementi di incompatibilità con i principi costituzionali, tendendo ad assicurare la prosecuzione dell'azione di protezione civile a tutela di beni costituzionalmente rilevanti ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

### *5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

#### **Articolo 10**

La protezione civile costituisce materia di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le disposizioni di cui trattasi non risultano incompatibili con il riparto delle competenze delineato dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, novellandosi una disposizione statale.

#### **Articolo 11**

La protezione civile costituisce materia di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le disposizioni di cui trattasi non risultano incompatibili con il riparto

delle competenze delineato dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, novellandosi una disposizione statale.

*6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

**Articolo 10**

Non emergono profili di incompatibilità.

**Articolo 11**

Non emergono profili di incompatibilità.

*7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

**Articolo 10**

La disposizione non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia, facendosi questione di norme regolanti pubbliche funzioni.

**Articolo 11**

La disposizione non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia, facendosi questione di norme regolanti pubbliche funzioni.

*8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

**Articolo 10**

Non risultano presentati in Parlamento progetti di legge vertenti sulle specifiche materie oggetto di regolazione. In relazione ai temi di protezione civile si segnala il disegno di legge recante "Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie", attualmente all'esame della 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente della Camera dei deputati (Atto Camera n. 2393) che, all'articolo 18, reca una delega al Governo in materia di protezione civile.

**Articolo 11**

Non risultano presentati in Parlamento progetti di legge vertenti sulle specifiche materie oggetto di regolazione. In relazione ai temi di protezione civile si segnala il disegno di legge recante "Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie", attualmente all'esame della 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente della Camera dei deputati (Atto Camera n. 2393) che, all'articolo 18, reca una delega al Governo in materia di protezione civile.

*9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

**Articolo 10**

La disposizione non risulta in contrasto con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale, né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

La giurisprudenza costituzionale formatasi in materia (cfr. Corte cost. 2 dicembre 2019, n. 246) ha precisato che:

- in caso di calamità di ampia portata, riconosciuta con la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è possibile la chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative mediante la loro allocazione a livello statale;
- nelle materie di competenza concorrente possono essere attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale;

- la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, deve prevedere un idoneo coinvolgimento delle Regioni.

**Articolo 11**

La disposizione non risulta in contrasto con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale, né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

La giurisprudenza costituzionale formatasi in materia (cfr. Corte cost. 2 dicembre 2019, n. 246) ha precisato che:

- in caso di calamità di ampia portata, riconosciuta con la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è possibile la chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative mediante la loro allocazione a livello statale;
- nelle materie di competenza concorrente possono essere attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale;
- la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, deve prevedere un idoneo coinvolgimento delle Regioni.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE****10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.****Articolo 10**

L'articolo non risulta incompatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea.

**Articolo 11**

L'articolo non risulta incompatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.****Articolo 10**

Non risultano procedure d'infrazione su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa legislativa.

**Articolo 11**

Non risultano procedure d'infrazione su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa legislativa.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.****Articolo 10**

La disposizione non presenta profili di incompatibilità con obblighi internazionali.

**Articolo 11**

La disposizione non presenta profili di incompatibilità con obblighi internazionali.

**13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.****Articolo 10**

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulle medesime materie o su materie analoghe ovvero orientamenti giurisprudenziali che impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

**Articolo 11**

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulle medesime materie o su materie analoghe ovvero orientamenti giurisprudenziali che impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

*14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

**Articolo 10**

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime materie o su materie analoghe ovvero orientamenti giurisprudenziali che impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

**Articolo 11**

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime materie o su materie analoghe ovvero orientamenti giurisprudenziali che impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

*15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

**Articolo 10**

Considerata la specificità del caso non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto negli altri Stati membri dell'Unione europea.

**Articolo 11**

Considerata la specificità del caso non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto negli altri Stati membri dell'Unione europea.

### PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

*1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

**Articolo 10**

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

**Articolo 11**

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

*2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

**Articolo 10**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

**Articolo 11**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

*3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

**Articolo 10**

La disposizione interviene mediante novella sull'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

**Articolo 11**

La disposizione interviene mediante novella sull'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111.

*4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

**Articolo 10**

La disposizione non prevede effetti abrogativi impliciti.

**Articolo 11**

La disposizione non prevede effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

**Articolo 10**

La disposizione non presenta effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie di norme vigenti.

**Articolo 11**

La disposizione non presenta effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica di norme vigenti. La disposizione in esame incide sui limiti normativi posti dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Per le disposizioni di cui agli **articoli 10 ed 11** non ci sono deleghe aperte sui medesimi oggetti in esame, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Le disposizioni di cui agli **articoli 10 ed 11** in esame non prevedono atti successivi attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

**Articolo 10**

Per la predisposizione della disposizione sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le Amministrazioni competenti.

**Articolo 11**

Per la predisposizione della disposizione sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le Amministrazioni competenti.

\*\*\*Fine

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

**Amministrazioni competenti:** Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per la protezione civile e le politiche del mare; e Ministeri: della Giustizia; dell’Ambiente e della sicurezza energetica; dell’Interno.

Per le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, lettere *b), c), d), e), f), g) e h)*; 2; 3; 4; 5 e 6, è stata concessa l’esenzione dall’AIR in presenza delle condizioni, congiuntamente considerate previste dall’articolo 7, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169.

Per le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, lettere *a) e b)* numero 3; 3 (parte di competenza interno); Articolo 4 (parte di competenza interno); e 7, è stata dichiarata dall’Amministrazione competente l’esclusione dall’AIR, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), del DPCM 15 settembre 2017, n. 169.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale “*Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l’AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l’Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l’AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un’unica relazione AIR*

”.

Le relazioni AIR settoriali sono state predisposte ai sensi dell’articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali, parti della Relazione AIR generale.

- 1) **Disposizioni in materia di ambiente:** Articolo 9 (*Misure urgenti per il finanziamento della attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi*).
- 2) **Disposizioni in materia di protezione civile:** Articolo 10 (*Misure urgenti per l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi*); Articolo 11 (*Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche*).

\*\*\*

**Disposizioni in materia di ambiente:** Articolo 9 (*Misure urgenti per il finanziamento della attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi*).

**Referente AIR:** Ufficio legislativo Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica

#### SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L’intervento normativo, omogeneo nella forma e nella sostanza, è adottato sulla base della straordinaria necessità e urgenza di assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti,

che interessano l'intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della c.d. "Terra dei fuochi". La situazione di inquinamento ambientale risulta, infatti, particolarmente grave nelle suddette aree, tanto da non avere eguali nel nostro Paese, sia per le 33.000 tonnellate circa di rifiuti urbani e speciali presenti in superficie (ovvero nelle strade, sotto i ponti e i viadotti, nelle rotatorie, nei canali), sia per le bonifiche da effettuare nelle porzioni del sottosuolo dei terreni che, negli anni '80 e '90, sono stati oggetto di sversamenti di rifiuti provenienti da tutto il territorio nazionale, attraverso il traffico illegale gestito dalla criminalità. Il territorio interessato è rappresentato da 90 Comuni in provincia di Napoli e Caserta, per un totale di circa 150.000 ettari e una popolazione di quasi 2.000.000 di abitanti, con elevati livelli di rischio per la salute dei cittadini presenti in tutti i Comuni e, in modo particolarmente critico, in almeno 30 Comuni. A quanto sopra evidenziato occorre aggiungere che, ad oggi, risultano ancora da esaminare circa 500 ettari di terreni agricoli inquinati. Le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e di tipo ambientale sottese al provvedimento sono, altresì, riconducibili al fenomeno dei roghi tossici: come noto, infatti, gli incendi, dolosi o colposi, sprigionano nubi di fumo nero con elevato pericolo di rilascio di diossine, oltre a provocare allarme sociale, come accaduto di recente, con ricadute negative sulla sicurezza pubblica.

In proposito, occorre evidenziare che il fenomeno dei traffici illegali di rifiuti, come emerge dalle ultime inchieste giudiziarie, riguarda ormai non più solo la Campania – dove sono riscontrabili delle vere e proprie centrali di gestione illecita dei rifiuti, con problemi connessi di ordine sociale e sanitario, in particolare negli insediamenti spontanei di Giugliano e di Caivano – ma anche altri territori del nostro Paese.

L'odierno intervento normativo trova, inoltre, fondamento nella necessità di corrispondere a quanto richiesto dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025, e in particolare dal Servizio di esecuzione delle sentenze del Consiglio d'Europa (COE), al quale l'Italia deve presentare entro settembre 2025 un Piano d'azione, che segue la Relazione presentata il 14 marzo 2025; le modifiche normative oggetto dell'odierno intervento costituiranno una componente essenziale del Piano d'azione medesimo, il che costituisce ulteriore motivo per l'urgente adozione del presente provvedimento. In definitiva, le disposizioni proposte costituiscono uno strumento indispensabile al fine di assicurare da subito il ripristino in concreto delle condizioni di vivibilità, dal punto di vista ambientale, sanitario e della sicurezza pubblica, in una larga parte del territorio nazionale a favore degli abitanti, contrastando con decisione la gestione illegale dei rifiuti ad opera della criminalità organizzata. Esso, per altro verso, tiene anche conto dell'impostazione contenuta nella recentissima direttiva europea sulla tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale, di cui anticipa alcuni contenuti. Detta direttiva, comunque, anche alla luce della recente pubblicazione sulla G.U. della legge di delegazione europea, che contiene anche criteri specifici di delega per la sua attuazione, è già oggetto di un approfondito esame, da parte delle amministrazioni competenti, al fine dell'armonica realizzazione, nell'ordinamento domestico, dei vincoli da essa discendenti.

L'intervento normativo incide, in primo luogo, sulla disciplina penale sostanziale, mediante mirati interventi sulla legislazione complementare e limitatamente sul codice penale. Quale manovra del tutto conseguente, sono disposti anche arricchimenti del catalogo dei reati-presupposto della responsabilità dell'ente, secondo le regole del d.lgs. 231 del 2001.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 9 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025 ai fini della realizzazione degli interventi attribuiti al Commissario unico ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie espressamente indicati nel comma 1 in esame.

Alla copertura della spesa si provvede, ai sensi del comma 2, mediante risorse del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario medesimo.

Il comma 3 dispone l'attribuzione al medesimo Commissario unico dei poteri inerenti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, nonché all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, prevista

dall'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con il medesimo comma 3, inoltre, si attribuiscono al Commissario unico, in materia di bonifica dei siti contaminati, i poteri di diffida del responsabile e di successiva attuazione d'ufficio degli interventi necessari, stabiliti dall'articolo 244, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si prevede, infine, espressamente che tra i poteri attribuiti al Commissario unico è compresa l'azione di rivalsa e di recupero delle somme spese nei confronti dei responsabili individuati.

#### 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Le disposizioni di cui all'articolo 9 si inseriscono nel contesto di persistente inquinamento ambientale presente nella c.d. "Terra dei fuochi" al fine di contrastare le attività illecite in materia di rifiuti. La situazione di inquinamento ambientale risulta, infatti, particolarmente grave nelle suddette aree, tanto da non avere eguali nel nostro Paese, sia per le 33.000 tonnellate circa di rifiuti urbani e speciali presenti in superficie (ovvero nelle strade, sotto i ponti e i viadotti, nelle rotatorie, nei canali), sia per le bonifiche da effettuare nelle porzioni del sottosuolo dei terreni che, negli anni '80 e '90, sono stati oggetto di sversamenti di rifiuti provenienti da tutto il territorio nazionale, attraverso il traffico illegale gestito dalla criminalità.

La norma individua le misure urgenti per il finanziamento delle attività relative alla situazione emergenziale nella Terra dei fuochi. I destinatari della norma sono prettamente pubblici, ed in particolare il Commissario unico di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.

Relativamente alle evidenze, si evidenzia quanto segue. Il comma 1, come detto, autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025 ai fini della realizzazione degli interventi attribuiti al Commissario unico ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie espressamente indicati nel comma 1 in esame. Con specifico riferimento alla rimozione nonché allo smaltimento dei rifiuti abbandonati in superficie, quantificati complessivamente in 33.000 tonnellate, si evidenzia che i relativi costi variano in base a diversi fattori, quali:

- la localizzazione dei rifiuti;
- l'identificazione della natura del cumulo di rifiuti, se riconducibili a rifiuti urbani o rifiuti speciali;
- le eventuali caratteristiche di pericolosità (rifiuti urbani pericolosi o rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi). Questa valutazione va ad incidere sui costi relativi alla caratterizzazione dei rifiuti e al successivo trattamento;
- la localizzazione degli impianti di trattamento di destinazione;
- i costi relativi alle analisi;
- i costi relativi alla raccolta intesa quale prelievo (ore uomo, mezzi da utilizzare) che dipende anche dalla quantità dei rifiuti abbandonati;
- i costi del trasporto;
- i costi del trattamento finale.

A titolo esemplificativo sui possibili costi, si riportano i prezzi unitari indicati nella gara di ottobre 2024, CIG B356399D62, bandita, con procedura aperta, dalla Regione Campania per la conclusione di un accordo quadro biennale:

- a. Selezione, caratterizzazione, carico e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, compresi i relativi oneri di smaltimento, del materiale derivante da rifiuti solidi urbani indifferenziati, pneumatici fuori uso, scarti di stoffa, materiale plastico e vetro, materiale ingombrante, carcasse di elettrodomestici, vecchi materassi, pezzi di mobili in legno, pezzi di auto, nonché di tutte le altre tipologie di rifiuto non rientranti nelle categorie di cui ai successivi punti b, c, d ed e (compresa la pulizia finale dell'area liberata dai rifiuti) – 200,00 €/ton;

- b. Selezione, caratterizzazione, carico e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, compresi i relativi oneri di smaltimento, di terreno vegetale e roccia e di materiale derivante da attività di costruzioni e demolizioni edili, nonché di tutte le altre tipologie di rifiuto affini (compresa la pulizia finale dell'area liberata dai rifiuti) – 50,00 €/ton;
- c. Selezione, caratterizzazione, carico e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, compresi i relativi oneri di smaltimento, dei rifiuti combusti e pericolosi (guaina bituminosa, vernici, ecc.) – 1.000,00 €/ton;
- d. Messa in sicurezza preventiva, selezione, caratterizzazione e rimozione del materiale contenente amianto rinvenuto sul terreno o presso immobili di proprietà regionale, eseguita in conformità alle norme vigenti con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione; imballo delle lastre in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; carico e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, compresi i relativi oneri di smaltimento, redazione del piano di lavoro, adempimenti e pratiche ASL, redazione piani di sicurezza, indagini, prelievi, analisi, monitoraggi di massa ed ambientali e quant'altro previsto in conformità alla normativa vigente; – 2.000,00 €/ton.
- e. Carico e trasporto presso centri di recupero/smaltimento finale autorizzati, compresi i relativi oneri di smaltimento, di rifiuti organici, biodegradabili di cucine e mense e/o di categoria 3 (sottoprodotto il cui rischio sanitario è minore o addirittura nullo, come gli scarti di macellazione e di pescheria che non possono essere utilizzati per la produzione di derrate alimentari destinate al mercato) – 250,00 €/ton;
- f. Carico con adeguanti mezzi d'opera, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato compreso oneri di conferimento previo caratterizzazione dei seguenti rifiuti: EER 19 13 02 - rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 3 19 13 01 ed EER 19 13 01\* - rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose – 1.800,00 €/ton.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9, gli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, trovano copertura con le risorse della quota accantonata per il Mase del fondo speciale di conto capitale.

Al riguardo, la legge 30 dicembre 2024, n. 207 “bilancio 2025-2027” (Tabella B) ha previsto per il Mase un accantonamento del fondo speciale in conto capitale pari a 24,9 milioni di euro circa per l'anno 2025, di cui 1 milione di euro già impiegato per la copertura delle spese di manutenzione straordinaria del lago Trasimeno ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20. Pertanto, l'accantonamento del Mase sul predetto fondo ammonta a 23,9 milioni di euro circa per il 2025 e risulta adeguato ad assicurare la copertura della spesa di 15 milioni di euro per la medesima annualità. Ai sensi del comma 3, si prevede che il Commissario unico assicuri la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti e il potere di recupero delle somme spese nei confronti degli obbligati; a tal fine, al Commissario unico sono attribuiti i poteri di cui agli articoli 192, comma 3, e 44, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; il Commissario potrà provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili agli ambiti di intervento del Commissario ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 25 del 2025.

## 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

### 2.1 Obiettivi generali e specifici

Gli obiettivi dell'intervento di cui all'articolo 9 sono quelli di assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, che interessano l'intero territorio nazionale, con particolare riferimento

alle aree della c.d. "Terra dei fuochi". La situazione di inquinamento ambientale risulta, infatti, particolarmente grave nelle suddette aree, tanto da non avere eguali nel nostro Paese, sia per le 33.000 tonnellate circa di rifiuti urbani e speciali presenti in superficie (ovvero nelle strade, sotto i ponti e i viadotti, nelle rotatorie, nei canali), sia per le bonifiche da effettuare nelle porzioni del sottosuolo dei terreni che, negli anni '80 e '90, sono stati oggetto di sversamenti di rifiuti provenienti da tutto il territorio nazionale, attraverso il traffico illegale gestito dalla criminalità. Il territorio interessato è rappresentato da 90 Comuni in provincia di Napoli e Caserta, per un totale di circa 150.000 ettari e una popolazione di quasi 2.000.000 di abitanti, con elevati livelli di rischio per la salute dei cittadini presenti in tutti i Comuni e, in modo particolarmente critico, in almeno 30 Comuni. A quanto sopra evidenziato occorre aggiungere che, ad oggi, risultano ancora da esaminare circa 500 ettari di terreni agricoli inquinati.

Le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e di tipo ambientale sottese al provvedimento sono, altresì, riconducibili al fenomeno dei roghi tossici: come noto, infatti, gli incendi, dolosi o colposi, sprigionano nubi di fumo nero con elevato pericolo di rilascio di diossine, oltre a provocare allarme sociale, come accaduto di recente, con ricadute negative sulla sicurezza pubblica. In proposito, occorre evidenziare che il fenomeno dei traffici illegali di rifiuti, come emerge dalle ultime inchieste giudiziarie, riguarda ormai non più solo la Campania – dove sono riscontrabili delle vere e proprie centrali di gestione illecita dei rifiuti, con problemi connessi di ordine sociale e sanitario, in particolare negli insediamenti spontanei di Giugliano e di Caivano – ma anche altri territori del nostro Paese.

L'odierno intervento normativo ha altresì l'obiettivo di corrispondere a quanto richiesto dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025, e in particolare dal Servizio di esecuzione delle sentenze del Consiglio d'Europa (COE), al quale l'Italia deve presentare entro settembre 2025 un Piano d'azione, che segue la Relazione presentata il 14 marzo 2025; le modifiche normative oggetto dell'odierno intervento costituiranno una componente essenziale del Piano d'azione medesimo, il che costituisce ulteriore motivo per l'urgente adozione del presente provvedimento. In definitiva, le disposizioni proposte costituiscono uno strumento indispensabile al fine di assicurare da subito il ripristino in concreto delle condizioni di vivibilità, dal punto di vista ambientale, sanitario e della sicurezza pubblica, in una larga parte del territorio nazionale a favore degli abitanti, contrastando con decisione la gestione illegale dei rifiuti ad opera della criminalità organizzata. Esso, per altro verso, tiene anche conto dell'impostazione contenuta nella recentissima direttiva europea sulla tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale, di cui anticipa alcuni contenuti. Detta direttiva, comunque, anche alla luce della recente pubblicazione sulla G.U. della legge di delegazione europea, che contiene anche criteri specifici di delega per la sua attuazione, è già oggetto di un approfondito esame, da parte delle amministrazioni competenti, al fine dell'armonica realizzazione, nell'ordinamento domestico, dei vincoli da essa discendenti.

## 2.2 Indicatori

Per le disposizioni di cui all'articolo 9 gli indicatori sono esclusivamente finanziari. Il comma 1 autorizza infatti la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2025 ai fini della realizzazione degli interventi attribuiti al Commissario unico ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, ivi compresi quelli di rimozione dei rifiuti abbandonati in superficie espressamente indicati nel comma 1. Alla copertura della spesa si provvede, ai sensi del comma 2, mediante risorse del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che confluiscano nella contabilità speciale intestata al Commissario medesimo.

## 3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

### 3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Si registrano in particolare impatti ambientali positivi dall'attuazione del provvedimento *tout*

*court.* L'articolo 9 si limita ad individuare le misure urgenti per il finanziamento delle attività relative alla situazione emergenziale nella Terra dei fuochi. Si rimanda alle precedenti sezioni per una trattazione esaustiva dei principali impatti ambientali.

### 3.2 Impatti specifici

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI)
- B. Effetti sulla concorrenza
- C. Oneri informativi
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Per le disposizioni di cui all'articolo 9 non si registrano effetti sulle PMI. Non si registra l'introduzione di oneri informativi. È garantito il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

## 4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

### 4.1 Attuazione

La norma in esame non introduce specifiche misure di attuazione.

### 4.2 Monitoraggio

La norma in esame non introduce specifiche misure di monitoraggio.

\*\*\*

**Disposizioni in materia di protezione civile:** **Articolo 10** (*Misure urgenti per l'erogazione del contributo di autonomia sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi*); **Articolo 11** (*Proroga dello stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nella regione Marche*).

**Referente AIR:** Settore Legislativo del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

## SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

### Articolo 10

L'intervento normativo scaturisce dall'esigenza di superare le criticità riscontrate nell'applicazione dell'articolo 22-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la cui formulazione, allo stato attuale, non garantisce, successivamente alla cessazione dello stato di emergenza, la continuità dell'erogazione del contributo di autonomia sistemazione (CAS) in favore dei soggetti evacuati in conseguenza di gravi eventi calamitosi e non ancora rientrati nelle proprie abitazioni dichiarate inagibili. In particolare, la finalità perseguita dalla disposizione è quella di assicurare al beneficiario del CAS la possibilità di presentare, anche dopo la cessazione dello stato di emergenza, la domanda di contributo per la ricostruzione, senza perdere, nelle more, il diritto a percepire il contributo per l'autonomia sistemazione.

Di conseguenza, rilevanti sono i benefici economici, sociali e ambientali attesi in favore dei destinatari dell'intervento normativo, in termini di continuità di erogazione del CAS e di impulso al processo di ricostruzione successivo alla cessazione dello stato di emergenza.

### Articolo 11

L'intervento normativo deriva dalla riscontrata impossibilità di provvedere, in via amministrativa, a un'ulteriore proroga dello stato di emergenza per le popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici, verificatisi, a partire dal giorno 15 settembre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, nonché nel territorio dei comuni di

Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, in considerazione del limite posto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n.1 del 2018 (codice della protezione civile). Detto stato di emergenza è in scadenza al 17 settembre 2025. L'obiettivo è quello di proseguire e completare, avvalendosi del regime emergenziale, gli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità derivanti dagli eventi calamitosi sopra citati, nei limiti delle risorse finanziarie già stanziate.

Si attendono benefici consistenti nelle ricadute positive in termini economici, sociali e ambientali per le collettività interessate.

## 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

### Articolo 10

L'intervento normativo modifica l'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante *"Misure urgenti di sostegno per la sistemazione dei soggetti evacuati delle regioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità"*, che consente la proroga delle misure di assistenza alla popolazione, ivi comprese le misure del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS), anche per il periodo successivo alla scadenza dello stato di emergenza e fino alla durata massima delle contabilità speciali.

La disposizione normativa in esame prevede, in particolare, la possibilità di prorogare, su richiesta del Presidente della Regione interessata, con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, l'erogazione del CAS.

La proroga è subordinata alla verifica di due requisiti: il perdurare dell'inagibilità dell'immobile e la richiesta dei beneficiari finalizzata alla concessione del contributo per la ricostruzione. Allo stato attuale, con riferimento a quest'ultima condizione, si sono verificate nella prassi talune criticità, che hanno reso tale norma di difficile applicazione. Invero, nella quasi totalità dei casi, la procedura per la richiesta dei contributi per la ricostruzione avviene in una fase successiva alla cessazione dello stato di emergenza, generando, in concreto, il rischio di un'interruzione dell'erogazione del CAS, con conseguente considerevole disagio per la popolazione colpita dagli eventi calamitosi di particolare gravità.

A seguito della novella introdotta, superando le criticità riscontrate nell'applicazione dell'articolo 22-ter, il CAS potrà continuare a essere erogato anche a soggetti che non abbiano presentato domanda per la concessione del contributo per la ricostruzione, ma che siano ancora in tempo per farlo, non essendo ravvisabile in tal caso alcuna forma di inerzia imputabile agli interessati. Dunque, l'esigenza alla base di tale intervento risponde alla necessità di garantire la continuità dell'erogazione del CAS. I destinatari dell'intervento sono i soggetti evacuati in conseguenza di gravi eventi calamitosi e non ancora rientrati nelle proprie abitazioni in quanto dichiarate inagibili, i quali, successivamente alla scadenza dello stato di emergenza e nelle more del completamento delle procedure di presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione, potranno continuare a beneficiare del CAS, disciplinato dalle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

### Articolo 11

Il territorio della Regione Marche - in particolare, parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino, il territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, nonché il territorio dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata - è stato interessato da eccezionali eventi meteorologici a partire dal giorno 15 settembre 2022, che hanno causato ingenti danni alla popolazione, ad edifici pubblici e privati, alla rete viaria, al reticolo idrografico e alle reti dei servizi essenziali.

Le attività di soccorso e di assistenza alla popolazione sono state immediatamente avviate e con delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino; con la medesima delibera sono stati stanziati euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018.

Con successiva delibera del Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2022, gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, sono stati estesi al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, con uno stanziamento ulteriore di euro 1.100.000,00 a valere sul predetto Fondo per le emergenze nazionali.

Con delibera del 23 maggio 2023 gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, sono stati estesi al territorio dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata.

Con delibera del 28 agosto 2023 è stato prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza relativo ai territori citati.

Sul piano finanziario, oltre alle risorse stanziate con le predette delibere del Consiglio dei ministri, si rileva che:

- con l'articolo 3 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, al fine di far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in parola, sono stati stanziati 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- tale disciplina è poi confluita nell'articolo 12-bis, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6;
- con l'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ad integrazione delle risorse assegnate a legislazione vigente per il contesto emergenziale in rassegna, è stata altresì autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1/2018;
- con l'articolo 18, comma 2, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da eseguire nei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 e successive modifiche ed estensioni, si è precisato che si sarebbe provveduto con le modalità e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e all'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Al fine di superare i limiti normativi, posti dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, lo stato di emergenza di cui trattasi è stato ulteriormente prorogato in via legislativa fino al 17 settembre 2025 con l'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111.

La norma in esame prevede l'ulteriore estensione del termine di cessazione dello stato di emergenza al 31 dicembre 2025, al fine di consentire al Commissario delegato di avvalersi delle deroghe previste dalle ordinanze di protezione civile emanate ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, stanziate per il superamento del predetto contesto emergenziale.

I **destinatari dell'intervento** sono le popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 oggetto delle predette delibere del Consiglio dei ministri.

## 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

### 2.1 Obiettivi generali e specifici

#### Articolo 10

L'articolo 10 tende, come **obiettivo generale**, a garantire l'assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi di particolare gravità. L'**obiettivo specifico** mira a consentire l'assistenza e la sistemazione ai soggetti evacuati in conseguenza di eventi calamitosi di particolare gravità e non ancora rientrati nelle proprie abitazioni dichiarate inagibili alla scadenza dello stato di emergenza di

rilevanza nazionale. Tale obiettivo viene realizzato consentendo al beneficiario del CAS di poter presentare, anche dopo la cessazione dello stato di emergenza, la domanda di contributo per la ricostruzione, garantendo nelle more la continuità nell'erogazione del CAS, con conseguente considerevole vantaggio a favore della popolazione interessata.

#### **Articolo 11**

La proroga fino al 31 dicembre 2025 dello stato di emergenza persegue l'**obiettivo generale** di assicurare la continuità dell'azione di protezione civile nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 oggetto delle citate delibere del Consiglio dei ministri. L'**obiettivo specifico** è quello di assicurare la prosecuzione, in regime emergenziale, degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità oggetto delle predette delibere del Consiglio dei ministri, nei limiti delle risorse già finalizzate al superamento del contesto emergenziale. A tali fini, si consente l'applicazione, per un ulteriore arco temporale, delle deroghe alla normativa vigente previste dalle ordinanze di protezione civile, al fine di procedere più rapidamente al completamento degli interventi previsti nel Piano predisposto dal Commissario delegato, nominato ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 2022.

#### **2.2 Indicatori**

##### **Articolo 10**

L'indicatore individuato è rappresentato dall'incremento del numero di contributi per l'autonomia sistemazione che saranno erogati, senza interruzione, nei confronti soggetti beneficiari anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza.

##### **Articolo 11**

Il limitato periodo di proroga della dichiarazione di stato di emergenza di rilievo nazionale, fino al 31 dicembre 2025, induce a adottare un indicatore qualitativo rappresentato da una relazione finale del Commissario delegato che evidenzi lo stato di attuazione del Piano degli interventi urgenti, anche per effetto della vigenza delle ordinanze di protezione civile emanate a seguito della deliberazione dello stato di emergenza e, in particolare, delle deroghe previste dall'ordinanza n. 922 del 2022 citata.

### **3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO**

#### **3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

##### **Articolo 10**

Rilevanti sono i benefici economici, sociali e ambientali in favore dei destinatari dell'intervento normativo. I soggetti evacuati in conseguenza degli eventi calamitosi potranno beneficiare in maniera continuativa del CAS. Tra i benefici attesi, inoltre, si annovera l'impulso al processo di ricostruzione successivo alla cessazione dello stato di emergenza, che risulta fondamentale per lo sviluppo e il popolamento dei territori colpiti da eventi calamitosi di particolare gravità.

##### **Articolo 11**

La disposizione consente ai soggetti colpiti dall'emergenza *de qua* di assicurare, per effetto della proroga, la prosecuzione della realizzazione degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità oggetto delle predette delibere del Consiglio dei ministri, nei limiti delle risorse già finalizzate al superamento del contesto emergenziale. Si attendono benefici con ricadute positive in termini economici, sociali e ambientali per l'intera collettività interessata.

#### **3.2 Impatti specifici**

##### **Articolo 10**

In relazione agli impatti specifici, si rappresenta che la disposizione non determina effetti negativi sulle PMI, né sulla concorrenza, non introduce nuovi oneri informativi, né presenta antinomie con norme appartenenti al diritto dell'Unione europea.

##### **Articolo 11**

In relazione agli impatti specifici, si rappresenta che la disposizione non determina effetti negativi sulle PMI, né sulla concorrenza, non introduce nuovi oneri informativi, né presenta antinomie con norme appartenenti al diritto dell'Unione europea.

#### 4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

##### 4.1 Attuazione

###### Articolo 10

In relazione all'articolo 10, l'attuazione non comporta modificazioni delle procedure consolidate: infatti l'erogazione del CAS si inserisce in un contesto normativo, finanziario e organizzativo consolidato e strutturato, rilevando a tali fini anche la disciplina dettata dalle ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

###### Articolo 11

Anche in relazione all'articolo 11 l'attuazione non comporta modificazioni delle procedure consolidate: la proroga dello stato di emergenza si inserisce in un contesto normativo, finanziario e organizzativo consolidato e strutturato rilevando a tali fini anche la disciplina dettata dalle ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (cfr. ordinanza n. 922 del 2022 citata).

##### 4.2 Monitoraggio

###### Articolo 10

La procedura di monitoraggio dell'intervento è affidata al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che verificherà periodicamente l'attuazione della disposizione normativa.

###### Articolo 11

Nel limitato periodo di proroga il monitoraggio sui tempi di attuazione del Piano degli interventi urgenti potrà essere attivato da parte del Commissario delegato.

\*\*\* *fine.*

## DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DELL'AIR

7434/10.3 A  
3012 1366



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

1921218/L 2025-1709  
Ufficio V – Pubblica sicurezza

Roma, data del protocollo

ALLA PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi  
ROMA

**OGGETTO:** Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”.

**Dichiarazione di esclusione dall'AIR limitatamente alle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a), e lettera b) n. 3, e agli articoli 3, 4 e 7.**

L’intervento normativo indicato in oggetto è finalizzato a contrastare le attività illecite in materia di rifiuti, che interessano l’intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della c.d. “Terra dei fuochi”. In particolare, le misure previste sono dirette a tutelare il bene giuridico ambientale e, attraverso la prevenzione e repressione dei suddetti reati ambientali, la sicurezza e la salute della popolazione interessata.

La necessità e l’urgenza di tale decreto-legge nasce dai fenomeni degli sversamenti dei rifiuti e dei roghi tossici: come noto, infatti, gli incendi, dolosi o colposi, sprigionano nubi di fumo nero con elevato pericolo di rilascio di diossine, che, oltre a provocare allarme sociale, ha ricadute negative sulla salute e sulla sicurezza pubblica. Le disposizioni in parola offrono uno strumento efficace per assicurare rapidamente il ripristino di condizioni di vivibilità in una larga parte del territorio nazionale, contrastando principalmente la gestione illegale dei rifiuti ad opera della criminalità organizzata.

Nello specifico, si illustrano le norme per le quali si ravvisano le condizioni di possibile applicazione dell’esclusione dall’AIR prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera c) del DPCM 15 settembre 2017, n. 169.

Gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) e lettera b), n. 3 introducono modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA) al fine di disincentivare condotte illecite sui trasporti e, in particolare, sull’abbandono dei rifiuti. Su quest’ultimo punto, concorre l’articolo 7, con la previsione del codice della strada in tema



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

di getto o abbandono di immondizia.

L'articolo 3 contempla una modifica dell'articolo 382-bis del codice di procedura penale per rendere applicabile l'istituto dell'arresto in flagranza differita - sulla base di documentazione videofotografica, informatica o telematica - per una serie di reati, al fine di tutelare il bene giuridico ambientale.

A queste misure, mirate al contrasto delle attività illecite gestite dalla criminalità organizzata, si affianca l'articolo 4 del decreto-legge che amplia il novero dei reati contemplati dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, estendendo l'istituto eccezionale della tecnica investigativa delle operazioni sotto copertura all'ambito specifico, con la possibilità di ricorrere a tale tecnica investigativa speciale al fine di acquisire elementi di prova sulle organizzazioni coinvolte o collegate alle attività illecite relative al ciclo dei rifiuti; alle connessioni con ulteriori attività economiche, o, ancora, all'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica.

Tanto premesso si ritiene che le norme illustrate siano riconducibili, per i loro contenuti, a disposizioni incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato.

P. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Paolo Formicola

Roma, 8 agosto 2025

Il Referente  
per le attività AIR e VIR

AEnf/

✓ VISTO

Roma, 13 - 8 - 2025

per il Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e  
Legislativi

M.

...

ESENZIONE DALL'AIR

74341 v 3.1  
30/4

*Ministero della Giustizia  
Ufficio Legislativo*

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

**RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR**

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7 co. 1 del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'obbligo di redazione della relazione AIR con riferimento allo schema di decreto-legge recante: "Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e per la bonifica dell'area denominata terra dei fuochi", per le seguenti norme di competenza di questa Amministrazione: **articolo 1, comma 1, lett. b), c), d), e), f), g) e h)**, (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152), **articolo 2** (Modifiche al codice penale), **articolo 3** (Modifiche all'articolo 382-bis del codice di procedura penale), **articolo 4** (Modifiche all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.146), **articolo 5** (Modifiche all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159) e **articolo 6** (Modifiche all'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231), in relazione al ridotto impatto dell'intervento in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

A tal fine, si rappresenta quanto segue.

**a) Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari**

Il decreto-legge risponde alla straordinaria necessità e urgenza di contrastare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali che mettono in pericolo la vita e l'incolumità delle persone, compromettendo altresì la salubrità dell'ambiente, nonché alla esigenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025. Si rappresenta infatti che l'Italia ha l'obbligo di presentare al Servizio di esecuzione delle sentenze del Consiglio d'Europa (COE), entro settembre 2025 un Piano d'azione, che segue la Relazione presentata il 14 marzo 2025.

Con particolare riferimento alle norme di competenza di questa Amministrazione (**articoli 1, comma 1, lett. b), c), d), e), f), g) e h**, nonché articoli 2, 3, 4, 5 e 6) l'intervento in esame è finalizzato a

contrastare e disincentivare condotte illecite in materia di gestione dei rifiuti al fine di assicurare da subito il ripristino in concreto delle condizioni di vivibilità, dal punto di vista ambientale, sanitario e della sicurezza pubblica, in una larga parte del territorio nazionale a favore degli abitanti, fronteggiando con decisione la criminalità organizzata.

Le disposizioni recate dal presente decreto-legge importano costi di adeguamento di scarsa entità sia in relazione alla platea di destinatari, sia in relazione al merito delle previsioni introdotte, configurandosi principalmente come una riorganizzazione del sistema sanzionatorio esistente in materia di reati ambientali, attraverso l'inasprimento delle pene e l'introduzione di nuove fattispecie delittuose. Le previsioni normative in esame, inoltre, non introducono obblighi procedurali o adempimenti amministrativi aggiuntivi rispetto alla normativa vigente.

Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge si limitano infatti a ridefinire la cornice sanzionatoria per condotte già tipizzate come illecite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Testo unico ambiente) e dal codice penale, senza creare nuove categorie di obblighi. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lett. b), c), d), e), f), g) e h) interviene esclusivamente sulla gradazione delle sanzioni mediante la riorganizzazione della tutela penale dell'abbandono di rifiuti. Si prevedono, a tal proposito, tre livelli progressivi di offesa, cui corrispondono tre distinti reati: il primo, di natura contravvenzionale, punisce il mero abbandono con pene più severe; il secondo, di natura delittuosa, relativo all'abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (nuovo articolo 255-*bis*); il terzo reato, anch'esso di natura delittuosa, sanziona l'abbandono di rifiuti pericolosi (nuovo articolo 255-*ter*), prevedendo aumenti di pena in caso di conseguenze di pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, del pericolo di compromissione o deterioramento degli elementi essenziali dell'ecosistema ovvero l'abbandono medesimo avvenga in siti contaminati o potenzialmente tali, secondo le previsioni della legislazione speciale. Anche con riferimento a tale ipotesi, è previsto un aggravamento di pena in relazione alla qualità soggettiva degli autori che siano titolari di imprese o responsabili di enti. Vengono inoltre trasformati in delitti la gestione non autorizzata di rifiuti e la realizzazione di discariche abusive, nonché inaspriti i trattamenti per la combustione illecita e la spedizione illegale di rifiuti.

L'articolo 2 opera un mero coordinamento normativo nel codice penale per escludere l'applicazione della particolare tenuta del fatto ed evitare disallineamenti tra la disciplina penale speciale e quella codicistica.

Le modifiche processuali introdotte dagli articoli 3 e 4, relative all'arresto in flagranza differita e alle operazioni sotto copertura, riguardano esclusivamente le modalità di accertamento dei reati senza pertanto ingenerare obblighi a carico dei destinatari.

Analogamente, le disposizioni degli articoli 5 e 6, concernenti rispettivamente l'estensione del catalogo di reati per i quali può essere disposta, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, la misura preventiva dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende e la responsabilità degli enti, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, non comportano nuovi adempimenti limitandosi a estendere strumenti preventivi e sanzionatori già vigenti anche ai reati ambientali, senza pertanto modificare gli obblighi sostanziali di *compliance* ambientale gravanti sulle imprese.

**b) Numero esiguo dei destinatari dell'intervento**

## XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per le disposizioni di diritto sostanziale (articoli 1 e 2) tese ad inasprire il trattamento sanzionatorio collegato a determinate fattispecie di reato non solo, non generano, per propria natura, costi di adeguamento in capo ai destinatari delle medesime, ma sono comunque destinate ad incidere su una platea esigua di destinatari.

Sulla base dei dati del monitoraggio condotto ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, legge 6 febbraio 2014, n. 6, e legge 22 maggio 2015, n. 68 dal Dipartimento degli affari di giustizia di questo Ministero<sup>1</sup>, relativi ai reati ambientali per il periodo 2021-2023, che di seguito si riportano, è possibile desumere che la platea è quantitativamente limitata.

Tabella 2 - SERIE STORICA ANNI 2021-2023 - al 10 giugno 2024

PROCURE	T.U. AMBIENTE, CODICE PENALE (L. 68/2015)														
	art. 256 c. 3			art. 256 bis			art. 257			art. 259			art. 452 quaterdecies (ex art. 260)		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021			
Procedimenti iscritti nell'anno c/o noti	542	768	977	545	641	687	47	39	41	196	199	287	192	186	196
Personne indagate	962	1.358	2.004	818	907	1.190	74	73	62	340	311	573	1.204	1.230	1.035
Procedimenti iscritti nell'anno c/o ignoti	198	383	349	601	726	620	20	20	23	7	13	13	30	25	23
Procedimenti con richiesta archiviazione c/o noti	264	345	324	219	207	194	15	31	19	100	39	58	67	68	62
Personne indagate in procedim.. con rich. archiviazione	444	577	560	271	315	263	78	49	36	218	74	108	662	448	269
Procedimenti con richiesta archiviazione c/o ignoti	168	394	209	569	751	734	11	11	16	6	6	6	10	5	18
Procedimenti con esercizio azione penale	274	422	442	317	377	441	9	17	25	117	122	124	57	48	66
Personne imputate	629	753	818	565	603	644	13	20	52	173	198	260	459	433	497

\*numero di uffici rispondenti nei singoli anni = 148 nel 2023, 150 nel 2022, 143 nel 2021 (sul 165 uffici composti da 136 procure ordinarie e 29 minori)

Tabella 3 - SERIE STORICA ANNI 2021-2023 - al 10 giugno 2024

PROCURE	CODICE PENALE, L. 68/2015																							
	art. 452 bis			art. 452 ter			art. 452 quater			art. 452 quinque			art. 452 sextes	art. 452 septies	art. 452 octies	art. 452 terdecies								
	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021												
Procedimenti iscritti nell'anno c/o noti	233	237	207	4	1	1	32	24	23	48	37	59	0	6	0	45	26	28	14	4	11	46	43	35
Personne indagate	681	913	626	16	6	1	93	64	200	98	141	138	0	28	0	66	76	66	128	39	121	119	82	165
Procedimenti iscritti nell'anno c/o ignoti	250	192	238	3	5	4	21	18	18	25	29	16	0	2	1	2	3	6	1	1	0	19	17	12
Procedimenti con richiesta archiviazione c/o noti	116	124	78	2	0	1	14	14	4	26	36	26	0	1	1	10	11	14	9	4	2	22	17	17
Personne indagate in procedimenti con richiesta archiviazione	359	397	184	4	0	6	163	107	50	106	116	68	0	15	4	9	59	40	141	45	8	124	79	47
Procedimenti con richiesta archiviazione c/o ignoti	143	126	129	1	1	3	12	7	11	12	9	13	0	0	1	1	5	2	1	0	0	12	12	4
Procedimenti con esercizio azione penale	75	75	85	1	0	1	7	7	7	25	23	14	0	0	0	17	11	8	8	3	6	23	10	25
Personne imputate	304	317	333	21	0	1	66	108	24	95	82	49	0	0	0	59	18	48	150	73	112	42	43	77

\*numero di uffici rispondenti nei singoli anni = 148 nel 2023, 150 nel 2022, 143 nel 2021 (sul 165 uffici composti da 136 procure ordinarie e 29 minori)

<sup>1</sup> Cfr. Ministero della giustizia | Pubblicazioni, studi, ricerche

## XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 12 - SERIE STORICA 2021-2023 - dati al 10 giugno 2024

TRIBUNALI	T.U. AMBIENTE, CODICE PENALE														
	art. 256 c. 3			art. 256 bis c. 1			art. 256 bis c. 2			art. 256 bis c. 1 + c. 3			art. 256 bis c. 1 + c. 4		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021
Procedimenti archiviati c/o noti	174	308	148	123	317	63	44	183	34	15	163	21	7	161	2
Procedimenti archiviati c/o ignoti	139	150	191	83	272	44	29	60	53	9	34	14	1	31	9
Procedimenti con condanna	148	90	96	122	67	71	18	24	31	28	26	19	5	9	5
Procedimenti con assoluzione	87	65	53	76	40	42	15	5	23	12	11	7	3	3	2
Proced. con sentenza per altro	118	76	70	69	35	26	15	5	13	20	6	6	5	3	2

\*numero di uffici rispondenti per singolo anno = 250 per il 2023, 241 per il 2022, 216 per il 2021 (sui 301 uffici totali consistenti in 136 Gip, 136 Dibatt. e 29 Minori)

Tabella 13 - SERIE STORICA 2021-2023 - dati al 10 giugno 2024

TRIBUNALI	T.U. AMBIENTE, CODICE PENALE														
	art. 257 c. 1			art. 257 c. 2			art. 259			art. 452 quaterdecies (ex art. 260)		art. 452 bis c. 1			
	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021
Procedimenti archiviati c/o noti	26	239	60	14	230	1	78	241	48	64	239	64	36	233	60
Procedimenti archiviati c/o ignoti	28	156	34	9	36	1	14	132	2	22	135	44	48	159	82
Procedimenti con condanna	7	34	21	2	17	0	43	42	19	25	52	46	26	20	14
Procedimenti con assoluzione	8	7	2	1	2	2	9	7	10	17	32	7	26	7	10
Proced. con sentenza per altro	6	6	2	1	2	1	56	28	16	22	33	37	18	11	16

\*numero di uffici rispondenti per singolo anno = 250 per il 2023, 241 per il 2022, 216 per il 2021 (sui 301 uffici totali consistenti in 136 Gip, 136 Dibatt. e 29 Minori)

Limitando l'analisi al 2023, ultimo anno di rilevazione e dato disponibile, si osserva quanto segue.

Con specifico riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, per quanto riguarda il reato di gestione non autorizzata di rifiuti (discariche abusive) di cui all'articolo 256, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, risultavano iscritti 542 procedimenti a carico di 962 persone indagate e 148 procedimenti conclusi con condanna, un numero quindi esiguo rispetto al totale dei procedimenti conclusi nello stesso periodo considerato.

Per il delitto di combustione illecita di rifiuti di cui all'articolo 256-bis del TUA, si registravano 545 procedimenti con 818 persone indagate e un totale di 122 condanne. Per il reato di inquinamento ambientale di cui all'articolo 452-bis del codice penale, risultavano iscritti 233 procedimenti a carico di 681 persone indagate e soltanto 26 condanne.

Altrettanto esiguo è anche il dato relativo ai procedimenti penali per il reato di traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 259 del Testo unico ambiente, rispetto al quale risultavano iscritti 196 procedimenti a carico di 340 persone indagate e un numero limitato di condanne pari a 43, confermando la natura episodica e circoscritta del fenomeno criminale. Analogamente contenuto risultava il numero di condanne per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 452-quaterdecies del codice penale, con 25 procedimenti conclusi con sentenza di condanna su 192 procedimenti iscritti a carico di 1.204 persone indagate.

Destinatari diretti delle disposizioni che modificano istituti di diritto processuale (articoli 3, 4, 5 e 6) sono altresì gli attori istituzionali (in particolare, apparati di magistratura e relative cancellerie, le forze dell'ordine).

**c) Risorse pubbliche impiegate di importo ridotto**

Le modifiche introdotte dal presente decreto-legge interessano solo un esiguo numero di delitti cui, sotto il profilo finanziario, si rappresenta il carattere procedurale e precettivo delle disposizioni che non è suscettibile, neanche dal punto di vista operativo dell'impiego delle forze di polizia, di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si assicura che ai relativi adempimenti di natura istituzionale potrà provvedersi attraverso l'adozione di specifiche misure organizzative nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**d) Limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato**

Le disposizioni sopra esaminate non impattano per loro intrinseca natura sugli assetti concorrenziali del mercato e non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo bensì rispondono all'esigenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 30 gennaio 2025 e in particolare a quanto richiesto dal Servizio di esecuzione delle sentenze del Consiglio d'Europa, entro settembre 2025, attraverso la presentazione di un Piano d'azione, che segue la Relazione presentata il 14 marzo 2025.

L'obiettivo perseguito dal presente decreto-legge può dirsi quindi proiettato a garantire un miglioramento del complessivo sistema delle protezioni apprezzate dall'ordinamento anche in relazione agli assetti concorrenziali del mercato.

Roma, 31 luglio 2025

Il Capo dell'Ufficio legislativo

Antonio Mura

VISTO

Roma, 13 - 8 - 2025

per Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi



€ 4,00